

DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2023, n. 54

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO». (23G00062) (GU n.116 del 19-5-2023)

Vigente al: 3-6-2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31;

Visto l'articolo 4 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, con il quale sono state emanate le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea «EPPO»;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2023;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 9

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, dopo l'articolo
17, e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Conservazione della documentazione relativa alle
intercettazioni disposte nei procedimenti di competenza della Procura
europea). - 1. I verbali e le registrazioni delle intercettazioni
eseguite nei procedimenti in cui la Procura europea ha esercitato la
sua competenza, nonche' ogni altro atto ad esse relativo, sono
conservati integralmente in un apposito archivio nazionale tenuto
sotto la direzione e la sorveglianza esclusive del procuratore
europeo o, nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 7, del
regolamento, dal procuratore europeo delegato nominato quale
sostituto del procuratore europeo dal collegio della Procura europea.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il procuratore capo
europeo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione istituisce, con proprio decreto, l'archivio di
cui al comma 1 e disciplina le modalita' di conservazione dei dati e
di accesso all'archivio medesimo da parte dei soggetti indicati
dall'articolo 89-bis, comma 3, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale mediante
le postazioni istituite presso gli uffici di procura indicati
all'articolo 10.».

[omissis]

Dato a Roma, addi' 4 maggio 2023

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio